



Comune di Gonnosfanadiga

Provincia del Medio Campidano

Ordinanza n. 19 del 28/07/2026

OGGETTO: REVOCA E RIADOZIONE ORDINANZA N. 18 DEL 20/07/2026 RECANTE "OBBLIGHI DI CUSTODIA DEI CANI E DI RACCOLTA DELLE DEIEZIONI DA PARTE DEI PROPRIETARI E DEI DETENTORI A QUALSIASI TITOLO".

IL SINDACO

PREMESSO che con Ordinanza n. 18 del 20/07/2026 sono stati disciplinati gli obblighi di custodia dei cani e di raccolta delle deiezioni da parte dei proprietari e dei detentori a qualsiasi titolo;

ACCERTATO che, per mero errore materiale e di elaborazione del sistema informatico utilizzato per la redazione del provvedimento, nella parte dispositiva dell'Ordinanza n. 18 del 20/07/2026, contenente l'elencazione dei tredici punti recanti obblighi e divieti, la numerazione risulta errata in quanto contiene due periodi rapportanti il medesimo numero 1, concludendo quindi la numerazione progressiva con il numero 12. La corretta elencazione numerica deve recare dal numero 1 al numero 13, quindi il secondo punto recante il numero 1 : *"di essere muniti, durante la conduzione dei cani, di idonei dispositivi per la raccolta delle deiezioni solide"* deve essere indicato come numero 2 e così a seguire fino al numero 13.

Il contenuto sostanziale delle disposizioni impartite, resta invariato.

La presente costituisce mera specificazione senza alterare l'atto già pubblicato che qualora abbia già prodotto effetti rimane pienamente efficace, perché gli addebiti sono specificatamente riportati alla fattispecie come su esposta e che con la presente si riportano nella corretta cronologia

RITENUTO necessario procedere alla revoca e riadozione della Ordinanza n. 18 come specificata in oggetto;

DISPONE

DI SPECIFICARE, per le motivazioni espresse in premessa, che l'Ordinanza n. 18 del 20/07/2026, si riproduce in toto per mera comodità di lettura e per una corretta esposizione dei fatti:

PREMESSO che l'Amministrazione comunale intende perseguire il raggiungimento di un equilibrato rapporto di convivenza uomo-animale, al fine di contrastare il degrado dei luoghi pubblici o aperti al pubblico causato dalla presenza di deiezioni canine, con conseguenti rischi per la salute della cittadinanza e pregiudizio per il decoro urbano;

VALUTATO che l'elemento essenziale per il conseguimento degli obiettivi perseguiti è rappresentato dalla gestione responsabile degli animali, mediante la conoscenza e l'osservanza, da parte dei proprietari e dei detentori, di precisi obblighi e comportamenti;

RILEVATO che sempre più frequentemente si riscontra la presenza di escrementi solidi e deiezioni liquide di cani lungo i marciapiedi e le pubbliche vie, anche in luoghi particolarmente frequentati da bambini;

RILEVATO, inoltre, che sono pervenute numerose segnalazioni e lamentele da parte della cittadinanza in merito ai disagi derivanti dalla presenza delle deiezioni canine;

CONSIDERATO che tali comportamenti, oltre a pregiudicare il pubblico decoro e a deturpare muri, angoli degli edifici e marciapiedi, provocano persistenti esalazioni sgradevoli, soprattutto nei periodi estivi e in assenza di precipitazioni, e possono costituire un potenziale rischio di natura igienico-sanitaria;

DATO ATTO che il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente sia penalmente, dei danni o delle lesioni arrecati a persone, animali o cose;

ATTESO che le persone incaricate della custodia dei cani possono, senza particolare aggravio, provvedere alla rimozione delle deiezioni mediante l'utilizzo di appositi sacchetti e di bottigliette, borracce, spruzzatori o altri contenitori d'acqua;

RITENUTO:

- opportuno adottare specifiche misure per contrastare il fenomeno descritto;
- necessario intervenire con un provvedimento volto a prevenire e reprimere i comportamenti che incidono negativamente sulla salubrità dell'ambiente, sulla salute degli animali, sul decoro urbano e sulla sicurezza delle persone, fornendo al contempo uno strumento più efficace, sotto il profilo sanzionatorio, agli organi di vigilanza;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 13 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978;

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO l'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

all'interno del centro abitato del Comune di Gonnosfanadiga, ai fini della tutela della salute pubblica, del decoro urbano e dell'igiene urbana, a tutti i proprietari e ai detentori a qualsiasi titolo di cani, nonché alle persone, anche temporaneamente, incaricate della loro custodia e/o conduzione:

1. di custodire gli animali nelle proprietà private adottando tutte le misure idonee ad impedirne la fuga sulla pubblica via;
2. di essere muniti, durante la conduzione dei cani, di idonei dispositivi per la raccolta delle deiezioni solide;
3. di avere con sé, durante l'accompagnamento dei cani, bottigliette, borracce, spruzzatori o altri contenitori d'acqua, privi di sostanze chimiche o detergenti, da utilizzare all'occorrenza;
4. di esibire, su richiesta della Pubblica Autorità o degli organi di vigilanza, gli strumenti destinati alla raccolta e alla pulizia delle deiezioni;
5. di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide prodotte dagli animali sulle aree pubbliche o aperte al pubblico e di conferirle, previa raccolta in appositi involucri, nei contenitori destinati ai rifiuti;
6. di versare una congrua quantità d'acqua nel punto interessato dalle deiezioni liquide prodotte dai cani, al fine di favorirne la diluizione e la pulizia della superficie;

7. il divieto di consentire ai cani di urinare in prossimità dei portoni di ingresso e degli accessi alle abitazioni, sui muri, sulle vetrine, sui marciapiedi, in prossimità di edifici pubblici e di culto, sui contenitori della raccolta differenziata esposti dagli utenti, sulle fermate degli autobus e in analoghi luoghi di pubblico interesse;
8. il divieto di affidare i cani a persone che, per età o condizioni fisiche, non siano in grado di garantirne un'adeguata custodia;
9. di utilizzare il guinzaglio;
10. di utilizzare, ove necessario, anche la museruola, rigida o morbida, in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti.
11. il divieto di tenere cani su balconi, terrazze, dalle ore 11:00 alle ore 18:00 durante il periodo estivo;
12. i proprietari, i detentori o i custodi di cani sono tenuti ad assicurare costantemente la disponibilità di acqua fresca e pulita, idonei spazi ombreggiati e un ricovero o ambiente adeguato a proteggerli dalle elevate temperature e dall'esposizione diretta ai raggi solari, adottando ogni misura necessaria a prevenire situazioni di sofferenza;
13. È fatto divieto di detenere o mantenere gli animali di affezione legati alla catena o mediante altro strumento di contenzione che ne impedisca il libero movimento nel luogo di detenzione o di dimora, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 giugno 2025, n. 82. Sono fatte salve esclusivamente le ipotesi motivate da documentate ragioni sanitarie ovvero da temporanee e comprovate esigenze di sicurezza, nel rispetto della normativa vigente e limitatamente al tempo strettamente necessario;

AVVERTE

Salvo che il fatto costituisca reato o sia diversamente sanzionato da norme statali o regionali, le violazioni delle disposizioni contenute nella presente ordinanza sono punite, con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, graduata in relazione alla gravità della violazione, come segue:

- punti 2 e 3: euro 200,00;
- punti 4 e 6: euro 300,00;
- punti 1, 5, 7, 8 e 11: euro 400,00;
- punti 9, 10 e 12: euro 500,00.

Per la violazione del divieto di cui al **punto 13** della presente ordinanza trova applicazione la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro come previsto dall'art. 10, comma 2°, della Legge 6 giugno 2025, n. 82.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione, ai sensi della normativa vigente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

DISPONE

- l'esenzione dagli obblighi concernenti la raccolta, la rimozione e la pulizia delle deiezioni animali, nonché dall'obbligo di dotarsi dei relativi strumenti, per i soggetti non vedenti accompagnati da cani guida e le unità cinofile delle Forze Armate, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco, delle Forze di Polizia e della Protezione Civile durante l'espletamento dei rispettivi compiti istituzionali;
- che il Servizio di Polizia Locale sia incaricato della vigilanza, del controllo e dell'esecuzione della presente ordinanza, con facoltà di richiedere ai conduttori dei cani l'esibizione degli strumenti idonei alla raccolta e alla pulizia delle deiezioni;

- che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Gonnosfanadiga e diffusa mediante ogni ulteriore mezzo di comunicazione ritenuto idoneo;
- che, dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, è espressamente abrogata l'Ordinanza Sindacale n. 33 del 17 settembre 2008, avente ad oggetto la disciplina degli obblighi di custodia e di raccolta delle deiezioni canine, nonché ogni altra disposizione comunale incompatibile con il presente provvedimento.
- che la presente ordinanza sia trasmessa:
 - al Comando Polizia Locale di Gonnosfanadiga;
 - al Comando Stazione Carabinieri di Gonnosfanadiga;
 - all’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente.

IL SINDACO
Dott. Andrea Paolo Giuseppe Floris

C_E085 - GONNOSFANADIGA - 1 - 2026-07-28 - 0009795